

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Le novità in tema di e-commerce dal 01.07.2021 e l'iscrizione ai nuovi regimi IVA OSS/IOSS
2. La dichiarazione delle criptovalute detenute da parte delle persone fisiche
3. L'invio del prospetto di calcolo dell'IMI/IMIS/IMU e dei relativi modelli F24 di pagamento

**1**

### **Le novità in tema di e-commerce dal 01.07.2021 e l'iscrizione ai nuovi regimi IVA OSS/IOSS**

Per soggetti IVA

---

A partire dal primo luglio 2021 viene ampliata la serie di cessioni/prestazioni che possono essere dichiarate nel regime UE. Si intende con "regime UE" il regime speciale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, le cessioni di beni all'interno di uno Stato membro facilitate da interfacce elettroniche ed i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro del consumo.

I regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale ampliando il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione - TTE).

Ricordiamo che il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione IVA applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici business to consumer - B2C; la tassazione ai fini IVA di tali operazioni

avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore.

Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso tale Portale elettronico, le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l'IVA versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Di seguito riportiamo la panoramica delle modifiche scaturenti a partire dal primo luglio 2021:

Operazioni	Fornitore/soggetto passivo stabilito fuori dall'UE		Fornitore/soggetto passivo stabilito nell'UE	
	Regime speciale	Necessità di un intermediario o di un rappresentante fiscale	Regime speciale	Necessità di un intermediario o di un rappresentante fiscale
<b>Prestazioni di servizi B2C</b>	Regime non UE (OSS)	No	Regime UE (OSS)	No
<b>Vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C</b>	Regime UE (OSS)	No	Regime UE (OSS)	No
<b>Cessioni nazionali tramite interfaccia elettronica</b>	Regime UE (OSS)	No	Regime UE (OSS)	No
<b>Vendite a distanza intracomunitarie di beni B2B</b>	N/A	N/A	NO	No
<b>Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore non superiore a € 150</b>	Regime di importazione (IOSS)	Sì	Regime di importazione (IOSS)	No

In pratica il citato regime semplificato "MOSS" (Mini One Stop Shop) attualmente applicabile ai servizi di telecomunicazione / tele-radiodiffusione ed elettronici (TTE) è esteso anche alle vendite di beni e servizi effettuate nei confronti di consumatori finali.

Di seguito riportiamo la panoramica del tipo di cessioni/prestazioni rientranti nei regimi speciali e dei soggetti passivi che li possono applicare:

	<b>Regime non UE/OSS</b>	<b>Regime UE/OSS</b>	<b>Regime di importazione/IOS</b>
<b>Tipi di cessioni/prestazioni</b>	Tutte le prestazioni di servizi B2C a favore di destinatari nell'UE	a) Tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi B2C b) Vendite a distanza intracomunitarie di beni c) Articolo 14 bis, paragrafo 2, cessioni nazionali di beni B2C	Vendite a distanza di beni importati nel contesto di spedizioni ≤ Euro 150
<b>Soggetti passivi</b>	Non stabiliti nell'UE	a) Solo stabiliti nell'UE b) Stabiliti nell'UE e fuori dall'UE c) Interfacce elettroniche stabilite nell'UE e fuori dall'UE	Stabiliti nell'UE e fuori dall'UE, comprese le interfacce elettroniche

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
- dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l'effettuazione di un unico versamento dell'IVA dovuta su tutte le operazioni in esame);
- collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

Una vendita a distanza intracomunitaria di beni ha luogo quando i beni vengono spediti o trasportati da o per conto del fornitore da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente (articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della direttiva IVA).

Si fa presente che per le vendite a distanza nei confronti di consumatori finali (privati) viene stabilito che:

- le cessioni di beni intra-UE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, ossia nello Stato dell'acquirente;
- in luogo delle attuali soglie previste dal singolo Stato UE (Euro 35.000/Euro 100.000) è prevista l'introduzione di un'unica soglia annuale di Euro 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente;
- in caso di superamento in corso d'anno della predetta soglia di Euro 10.000, l'IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;
- al fine di determinare la predetta soglia di Euro 10.000 va considerato non solo l'ammontare delle cessioni intra-UE di beni ma anche quello delle prestazioni di servizi di telecomunicazione/tele-radiodiffusione/elettronici a consumatori finali.

Possono fare ricorso al regime non UE ossia "OSS non - UE" esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

In altre parole, ciò significa che, a decorrere dal primo luglio 2021, le imprese non stabilite nell'UE che forniscono servizi a persone che non sono soggetti passivi (consumatori) nell'UE non dovranno registrarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro nel quale hanno luogo le loro prestazioni di servizi. Al contrario l'IVA dovuta su tali prestazioni potrà essere dichiarata e versata in un unico Stato membro (il cosiddetto Stato membro di identificazione) tramite lo sportello unico (OSS, regime non UE). Le nuove norme non modificano il luogo di prestazione di tali servizi, ma offrono soltanto una procedura semplificata per dichiarare l'IVA dovuta negli Stati membri dell'UE in cui ha luogo la prestazione.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.

Le nuove norme del regime UE che si applicheranno a decorrere dal primo luglio 2021 ampliano l'ambito di applicazione di tale regime in due modi:

1. viene ampliata la serie di cessioni/prestazioni che possono essere dichiarate nel regime UE, in particolare:

- oltre alle prestazioni transfrontaliere di servizi TTE a persone che non sono soggetti passivi nell'UE, un fornitore può altresì dichiarare tutte le altre prestazioni transfrontaliere di servizi a persone che non sono soggetti passivi che hanno luogo nell'UE;
  - il fornitore può dichiarare tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  - le interfacce elettroniche che diventano fornitori presunti di cessioni di beni all'interno dell'UE possono dichiarare vendite a distanza intracomunitarie di beni nonché determinate cessioni nazionali di beni nel contesto del regime UE;
2. viene ampliato l'ambito di applicazione dei soggetti passivi (fornitori) che possono ricorrere al regime UE.

Il regime UE può essere utilizzato da:

1. un soggetto passivo stabilito nell'UE (che non è un fornitore presunto) per dichiarare e versare l'IVA in relazione a:
  - prestazioni di servizi B2C che avvengono in uno Stato membro nel quale il fornitore;
  - non è stabilito;
  - vendite a distanza intracomunitarie di beni.
2. un soggetto passivo non stabilito nell'UE per dichiarare e versare l'IVA in relazione a:
  - vendite a distanza intracomunitarie di beni;
3. un'interfaccia elettronica (stabilita nell'UE o al di fuori dell'UE) che facilita cessioni di beni (fornitore presunto) in relazione a:
  - vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  - talune cessioni nazionali di beni.

Le cessioni nazionali di beni, ossia le cessioni nel contesto delle quali i beni si trovano nello stesso Stato membro dell'acquirente al quale vengono inviati, possono eccezionalmente essere dichiarate nell'ambito del regime UE, ma soltanto tramite un'interfaccia elettronica per le cessioni per le quali diventa un fornitore presunto.

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi dello sportello unico è tenuto a registrarsi nello Stato membro di identificazione. Nel regime UE, tale Stato membro sarà lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell'UE, si tratterà allora dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell'UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione. Si tratta dell'unico caso previsto dal regime UE in cui un soggetto passivo può scegliere lo Stato membro di identificazione. In tali circostanze, il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l'anno civile in cui l'ha espressa e per i due anni civili successivi. In qualunque caso, per il regime UE il soggetto passivo verrà identificato ai fini dello

sportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione IVA utilizzato per le dichiarazioni IVA nazionali.

La nuova disciplina interessa anche le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da parte di soggetti passivi UE non stabiliti nello Stato "di consumo" delle stesse, nonché le c.d. "vendite a distanza" di beni importati con destinazione in Italia ovvero in altri Stati UE di valore non superiore a Euro 150 non soggetti ad IVA all'importazione per i quali l'imposta è versata tramite il c.d. "IOSS".

Tale regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).

L'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente.

Il primo passo che un fornitore o un'interfaccia elettronica deve compiere per poter ricorrere al regime di importazione è registrarsi nel portale elettronico di uno Stato membro. Quando un fornitore o un'interfaccia elettronica che utilizza il regime di importazione cede beni spediti o trasportati dall'esterno dell'UE ad acquirenti nell'UE, il luogo di cessione di tali beni è nell'UE, in particolare nello Stato membro dell'UE nel quale vengono consegnati i beni ordinati. Di conseguenza il fornitore o l'interfaccia elettronica che ricorre al regime di importazione dovrà addebitare l'IVA già nel momento in cui vende tali beni ad acquirenti nell'UE.

Il momento della cessione è il momento in cui il pagamento è stato accettato dal fornitore o dall'interfaccia elettronica.

L'aliquota IVA corretta è quella applicabile al rispettivo bene nello Stato membro dell'UE nel quale avviene la cessione. Nella pratica si tratta dello Stato membro nel quale l'acquirente indica che i beni devono essere consegnati.

Informazioni in merito alle aliquote IVA applicate in tutta l'UE sono disponibili sul sito web di ciascuno Stato membro. La Commissione europea centralizza inoltre tali informazioni anche al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tedb/splSearchForm.html](http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html).

Per accedere al nuovo regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti sul portale dell'Agenzia delle entrate, nell'area riservata, alla sezione "Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop" (maggiori informazioni a riguardo e l'accesso alla registrazione avviene in internet al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss-imprese>

Tale registrazione è già possibile dal 1° aprile 2021.

Facciamo presente che comunque i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati dal 1 luglio 2021 al nuovo sistema OSS.

Vaste informazioni a riguardo delle regole vigenti in tema di commercio elettronico si trovano in Internet al seguente link:

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory\\_2810\\_2020\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_2810_2020_it.pdf)

**2**

## **La dichiarazione delle criptovalute detenute da parte delle persone fisiche**

Per tutti i clienti

---

Le criptovalute, come ad esempio il Bitcoin, sono un tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni online e non solo.

In particolare, come previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. qq), D.Lgs. 90/2017, la valuta virtuale è "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".

Dal canto suo l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 72/E/2016, ha affermato che il Bitcoin è una tipologia di moneta "virtuale" utilizzata come "moneta" alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati. Il possesso di Bitcoin, o altre valute virtuali, da parte di privati, può avere riflessi ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Si evidenzia, infatti, che alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Nello specifico, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione sopra citata, ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa possono generare un reddito diverso, tassabile in base ai principi di cui all'articolo 67, DPR 917/86.

In particolare, ai fini reddituali può essere rilevante ogni conversione di Bitcoin (che generi plusvalenza) con un'altra valuta virtuale realizzata per effetto di una cessione a termine o a pronti, se la giacenza media dell'insieme dei cosiddetti "wallet", ossia i portafogli elettronici, detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi.

In questo caso la plusvalenza deve essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26 per cento.

Si sottolinea che le plusvalenze devono essere rilevate solo al momento della vendita dei Bitcoin; pertanto, in altre parole, le imposte devono essere pagate solo sulle plusvalenze, e solo nel momento in cui si dovessero vendere generando una plusvalenza (sempre che si superi la soglia di 51.645,69 euro).

Per quanto riguarda il cambio da utilizzare per determinare il costo storico, è importante che il contribuente conservi traccia dei dettagli degli acquisti di criptovaluta, al fine di ricostruire anche in via indiretta il tasso di cambio all'epoca del "carico" di valuta virtuale. Le plus- e minusvalenze così determinate sono compensabili tra loro.

Infine, trattandosi di assets suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, le criptovalute devono essere altresì dichiarate nell'apposito quadro RW del modello Redditi PF, ma soltanto nei casi in cui siano "detenute" tramite intermediari non residenti (pertanto ricordiamo di comunicare al nostro consulente di riferimento in sede della consegna della documentazione necessaria ai fini della redazione della propria dichiarazione dei redditi l'eventuale detenzione di criptovalute nonché l'ammontare del valore delle medesime).

Quest'ultima precisazione, confermata dall'Agenzia delle entrate, esclude, per converso, che le valute virtuali siano rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale in tutti i casi nei quali le chiavi crittografiche siano detenute presso dei "custodial" residenti o, soprattutto, su dispositivi gestiti privatamente dal titolare (paper wallet, cold wallet, etc.).

**3**

### **L'invio del prospetto di calcolo dell'IMI/IMIS/IMU e dei relativi modelli F24 di pagamento**

Per tutti i clienti

---

Informiamo i nostri clienti che diversi comuni stanno già inviando il prospetto di calcolo dell'IMI/IMIS/IMU e il relativo modello F24 di pagamento, riferiti alla prima rata dovuta per l'anno 2021. Vi chiediamo gentilmente di voler inviare al vostro consulente all'interno del nostro studio tale documentazione ai fini di poter verificare/aggiornare i dati nel nostro possesso e ai fini di poter valutare anche la possibilità di compensare l'imposta con eventuali crediti tributari esistenti.

Ricordiamo che la Provincia Autonoma dell'Alto Adige ha già deliberato che l'IMI potrà essere pagata per l'intero anno 2021 a dicembre del corrente anno, salvo eventuali esenzioni/riduzioni ancora da deliberare, ma vediamo che molti comunque i comuni stanno inoltrando in questi giorni i relativi conteggi per un pagamento volontario in due rate e pertanto Vi preghiamo di inoltrarli al nostro studio per valutare il da farsi; anche nel restante territorio dello Stato valgono specifiche esenzioni per l'IMU dell'anno 2021.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

